



DIPARTIMENTO LEGALITA'

Sono in via di aggiornamento le *Linee Guida per la Valutazione del rischio, Adeguata verifica della clientela, Conservazione dei documenti/dati/informazioni ai sensi del Dlgs. 231/2007 (come modificato dal Dlgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal Dl. 16 luglio 2020, n. 76)* da parte del **Consiglio Nazionale dei Commercialisti**. Il documento è stato adeguato alle ultime novità normative introdotte a partire dal **2019** (anno di pubblicazione della versione precedente).

Nel testo sono state opportunamente evidenziate tutte le modifiche, comprese le scadenze dell'invio dell'autovalutazione. La prima avrebbe dovuto essere inviata a partire dal **1.1.20** (data di entrata in vigore delle Regole Tecniche); successivamente l'aggiornamento dovrà avere cadenza triennale dalla pubblicazione del prossimo aggiornamento dell'analisi nazionale del rischio, salva l'insorgenza di un mutamento del quadro di rischio.

Particolare attenzione viene riservata all'introduzione di procedure di segnalazione interna delle violazioni (**whistleblowing**) di disposizioni di prevenzione del **riciclaggio** laddove la struttura dello studio sia particolarmente articolata.

Si precisa, inoltre, che la **Funzione antiriciclaggio** è obbligatoria per due o più professionisti associati, a meno che nell'ambito dello studio associato gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti associati. La responsabilità dello stesso è comunque, limitata all'adozione di procedure interne adeguate; mentre la responsabilità per violazione degli obblighi **antiriciclaggio** rimane esclusivamente in capo al singolo professionista.

Un altro aspetto da segnalare è la *precisazione del ricorso* (nell'ambito della determinazione del rischio-oltre ai criteri specificati nelle Linee guida in commento-) soprattutto a valutazioni che tengano conto della concreta esposizione al rischio dello studio, con obbligo di motivazione nel caso si decida di discostarsi dai valori indicati.